



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDIATEUR


RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2012



Aosta – Marzo 2013

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2012

Aosta – Marzo 2013

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2012 dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*Il Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

Tel. 0165-238868 / 262214

Fax 0165-32690

E-mail: difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

Sito internet www.consiglio.regione.vda.it

nella sezione Difensore civico

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE	9
1. La Garanzia nel panorama nazionale.	9
2. La Garanzia nel panorama valdostano.	10
LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE.....	11
1. L’Istituto.....	11
2. I ristretti.....	11
3. Il personale.....	15
4. Le misure alternative alla detenzione.....	16
5. La situazione sanitaria.....	18
6. Il volontariato.....	19
7. L’istruzione.....	19
8. Lavoro e formazione.....	20
L’ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.....	22
1. La metodologia adottata.....	22
2. Il bilancio generale dell’attività.....	24
3. I casi più significativi.....	25
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	27
1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.....	27
2. Lo staff.....	27
3. Le risorse strumentali.....	27
4. Le attività complementari.....	28
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	28
4.2. Le altre attività.....	29
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	30

APPENDICE.....	33
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	35
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	46
ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.....	51
ALLEGATO 4 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.....	76
ALLEGATO 5 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.....	78
ALLEGATO 6 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.....	79
ALLEGATO 7 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.....	80
ALLEGATO 8 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.....	81
ALLEGATO 9 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.....	82
ALLEGATO 10 – Detenuti stranieri per classi di età.....	83
ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.....	84
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	85
ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	86
ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	87
ALLEGATO 15 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà.....	88
ALLEGATO 16 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà.....	89
ALLEGATO 17 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 – Periodo 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2012.....	90
ALLEGATO 18 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato.....	91
ALLEGATO 19 – Detenuti stranieri per tipologia di reato.....	92
ALLEGATO 20 – Misure alternative alla detenzione.....	93
ALLEGATO 21 – Detenuti domiciliari ex legge 199/2010 in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna.....	94
ALLEGATO 22 – Percorso della legalità: tempi e spazi di legalità – A.S. 2012-2013.....	95

ALLEGATO 23 – Relazione relativa alle attività didattiche da attuare nella Casa circondariale di Brissogne.....	96
ALLEGATO 24 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta.....	97
ALLEGATO 25 – Elenco attività complementari.....	101
ALLEGATO 26 – Casa circondariale di Brissogne.....	104
ALLEGATO 27 – Amministrazioni fuori competenza.....	106

PRESENTAZIONE

Sono onorato di presentare la mia prima relazione annuale sull'attività svolta nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attribuite al Difensore civico dall'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 19/2011. Sono stato eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica in data 1 febbraio 2012.

L'arco temporale di riferimento della relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2012.

Posta la novità e l'originalità della funzione nell'ordinamento regionale, la relazione presenta il carattere della prima applicazione; inizialmente è stata avviata una serie di contatti con i colleghi delle Regioni e degli Enti locali, partecipando altresì agli incontri periodicamente previsti.

Sono nel frattempo giunte le prime richieste di intervento, cui è stato dato opportuno seguito.

Il 14 dicembre 2012, come si preciserà nelle considerazioni conclusive, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Casa circondariale di Brissogne.

Dal punto di vista metodologico, in questo primo anno di attività ho fatto visita personalmente ai detenuti del carcere che ne hanno fatto richiesta.

Ho anche cercato di far conoscere la figura del Garante, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Sulla scia del mio predecessore ho anche confermato le iniziative presso le scuole superiori di secondo grado, proponendo un ciclo di lezioni che si terrà, presuntivamente, nella primavera prossima.

La relazione è strutturata nei termini che seguono.

Il primo capitolo iscrive l'attività istituzionale del Garante valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la funzione di Garanzia in Italia, illustrando brevemente le novità più rilevanti intervenute a livello nazionale e locale.

Nel secondo capitolo vengono analizzati i dati relativi alla situazione dei detenuti, dal punto di vista numerico e delle problematiche ad essi riferibili, alle attività poste in essere ai fini del loro recupero nonché al personale di servizio presso la Casa circondariale.

Nel terzo capitolo, vengono esposti e commentati i casi più significativi, trattati e ultimati nell'anno di riferimento, cui si aggiungono semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro.

Il quarto capitolo illustra l'organizzazione dell'Ufficio e le attività complementari svolte dal Garante.

La relazione, infine, termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Al mio predecessore Flavio Curto va un amicale e sincero ringraziamento per le conoscenze che ha saputo trasmettermi.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Garante, in particolare al Presidente del Consiglio regionale e ai Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare per il sostegno fornito.

Un ricordo particolare e affettuoso va, in questo momento, ad Alberto Cerise, Presidente del Consiglio della Valle, prematuramente scomparso all'inizio del mio mandato, con il quale avevo comunque già instaurato un rapporto franco e fattivo.

Estendo i ringraziamenti al Presidente della Regione e a tutti i componenti dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio per la collaborazione prestata, al Direttore della Casa circondariale di Brissogne e ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Garante; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE

1. La Garanzia nel panorama nazionale.

Nell'anno in commento non è intervenuta alcuna modifica dell'ordinamento giuridico statale in materia di Garanzia in ambito carcerario.

In materia, sono attivi due organismi: la Conferenza dei Garanti regionali e il Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, che raggruppa i Garanti regionali e quelli territoriali (provinciali e comunali).

È in corso uno sforzo teso a creare un solo organismo, superando steccati antichi e ormai privi di qualsiasi valenza.

Il Garante della Valle d'Aosta ha più volte espresso la sua posizione, netta, in questo senso. Si tratta di una scelta dettata dalla semplice logica, al fine di evitare doppioni senza motivo e, soprattutto, di unire le forze per conseguire un peso maggiore nei confronti delle Istituzioni interessate e, in ultima analisi, per fare sentire la propria voce, forte e autorevole, a favore dei diritti dei ristretti.

Il Coordinamento, nel corso dell'ultimo incontro, ha deliberato, facendone poi seguire la pratica attuazione con procedura di comunicazione scritta tra i Garanti, di riproporre alcune proposte di legge, tra cui l'introduzione del reato di tortura nel Codice penale, l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e la previsione di misure alternative alla pena carceraria, mediante l'irrogazione di sanzioni interdittive, pecuniarie e prescrittive per i reati attualmente puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni.

La convinzione è che al problema del sovraffollamento, ormai di carattere strutturale, vanno date risposte di analoga valenza.

Altra questione, tra le altre, affrontata nelle sedi sopra indicate, il previsto accorpamento delle Direzioni di vari Istituti di pena, che inciderà necessariamente sui già delicati equilibri interni, posto che tale misura porterà ad una maggiore rilevanza di altri attori che hanno una competenza diversa, ad esempio la Polizia penitenziaria.

Di stretta attualità, infine, la problematica concernente la procedura relativa all'esercizio del diritto di voto dei detenuti, piuttosto articolata, che necessita di semplificazione, nonché la materia dei colloqui dei detenuti con i figli che frequentano la scuola, in ordine alla quale occorrerebbe una maggiore flessibilità, al fine di conciliare l'impegno scolastico dei

ragazzi con la salvaguardia del rapporto affettivo, essenziale nella vita del detenuto e dei suoi famigliari.

Con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stato sancito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* (Allegato 3) di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento sull'ordinamento penitenziario*), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

Tale Carta, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati, prevista come si è detto dal regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, è consegnata a ciascun detenuto o internato nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto al fine di consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Sono previste altresì le modalità con le quali la Carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. Essa è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

Sul versante degli ordinamenti delle Regioni non sono intervenute modificazioni di rilievo. È stato dato invece impulso alla funzione di Garanzia in ambito territoriale, con l'istituzione e la nomina di Garanti provinciali e comunali.

2. La Garanzia nel panorama valdostano.

Le funzioni di Garanzia, nell'ordinamento valdostano, sono state attribuite, come si diceva nella presentazione, all'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n.17, istitutiva della Difesa civica, come novellata dalla legge regionale 19/2011.

Si tratta di una funzione nuova e originale per la realtà della Valle d'Aosta, che con il tempo prenderà forma e si consoliderà nella coscienza civile.

In sede di prima esperienza, sono già stati, comunque, affrontati alcuni casi, anche attraverso visite presso la Casa circondariale, sia in ordine a questioni personali e specifiche dei detenuti sia per motivi istituzionali, quali l'incontro ormai tradizionale di Ferragosto.

Dell'attività concreta di esame dei casi e di iniziativa istituzionale si dà conto nelle altre parti della presente relazione.

LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISOGNE

1. L'Istituto.

In Valle d'Aosta è presente un solo Istituto, la Casa circondariale di Brissogne, aperta nel 1984, articolata in sezioni ordinarie, di transito, per collaboratori di Giustizia, femminile, per detenute a disposizione dell'Autorità giudiziaria locale e semiliberi.

2. I ristretti.

La capienza regolamentare è di 181 detenuti.

Si tenga, tuttavia, presente che l'Italia ha dichiarato l'emergenza carceraria nazionale, più volte prorogata. Inoltre, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.), con numerose sentenze¹, ha stabilito che lo spazio raccomandato dal Comitato antitortura del Consiglio d'Europa (C.P.T.) per ciascun detenuto, pari a 4 metri quadrati, può ridursi a 3 metri quadrati, in considerazione di altri aspetti delle condizioni detentive, quali la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

La popolazione carceraria effettiva alla data del 31 dicembre 2012 è di 281 unità, di cui:

- detenuti italiani 78;
- detenuti stranieri 203;
- detenuti tossicodipendenti 31;
- detenuti ammessi al lavoro esterno 13;
- detenuti collaboratori di Giustizia sottoposti a programmi di protezione 15.

Per i dati relativi alla popolazione carceraria, complessiva o suddivisa per le singole Regioni di detenzione, presente in Italia al 31 dicembre 2012, si rinvia agli allegati dal 5 al 21, mentre la situazione della Casa circondariale di Brissogne nello stesso periodo di riferimento è illustrata nelle tabelle dalla 1 alla 16, di seguito riportate, realizzate in base ai dati forniti dalla Direzione della Casa circondariale di Brissogne, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e dalla Struttura Sanità territoriale e promozione della salute dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali, interpellati in tal senso, nonché dai dati pubblicati sul sito ufficiale del Ministero menzionato.

¹ L'ultima in ordine cronologico è la *Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013 – Causa Torreggiani e altri c. Italia*.

TABELLA 1 – Detenuti presenti e capienza.

Regione di detenzione	N. istituti	Capienza regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ²	
			totale	donne		totale	stranieri
Valle d'Aosta	1	181	281	0	203	1	0

TABELLA 2 – Dati generali relativi ai ristretti.

Ristretti per tipologia	N°
Presenti	281
di cui:	
Stranieri	203
Italiani	78
di cui:	
Nati in Valle d'Aosta	18
Residenti in Valle d'Aosta	51
Totale imputati	53
di cui:	
In attesa di primo giudizio	13
Appellanti	6
Ricorrenti	31
Misto ³	3
Condannati definitivi	228
Ristretti tossicodipendenti	31
Ristretti ammessi al lavoro esterno	13
Ristretti nella sezione collaboratori di giustizia sottoposti a programmi di protezione	15
Semiliberi	1

² I detenuti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

³ Nella categoria "misto" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 3 – Detenuti presenti per posizione giuridica.

Detenuti	Imputati					Condannati definitivi	Internati	Da impostare ⁴	Totale
	Attesa di primo giudizio	Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁵	Totale imputati				
Italiani	4	1	4	1	10	68	0	0	78
Stranieri	9	5	27	2	43	160	0	0	203
Totale	13	6	31	3	53	228	0	0	281

TABELLA 4 – Detenuti per classi di età.

Detenuti	da 18 a 20 anni	da 21 a 24 anni	da 25 a 29 anni	da 30 a 34 anni	da 35 a 39 anni	da 40 a 44 anni	da 45 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Italiani	/	1	5	8	16	10	14	19	5	/	/	78
Stranieri	11	45	47	27	38	16	11	8	/	/	/	203
Totale	11	46	52	35	54	26	25	27	5	/	/	281

TABELLA 5 – Detenuti condannati per pena inflitta.

Anni di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
N° detenuti	39	42	39	52	39	10	4	3	228

⁴ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁵ Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 6 – Detenuti per tipologia di reato.

Tipologia di reato	Italiani	Stranieri	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	7	0	7
Legge droga	30	129	159
Legge armi	19	1	20
Ordine pubblico	5	2	7
Contro il patrimonio	53	78	131
Prostituzione	1	1	2
Contro la pubblica Amministrazione	11	30	41
Incolunità pubblica	1	0	1
Fede pubblica	7	35	42
Moralità pubblica	0	1	1
Contro la famiglia	4	3	7
Contro la persona	35	38	73
Contro l'Amministrazione della giustizia	12	5	17
Economia pubblica	1	0	1
Contravvenzioni	5	2	7
Legge stranieri	1	15	16
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	2	0	2
Altri reati	11	1	12

TABELLA 7 – Ingressi in carcere dalla libertà anno 2012.

Cittadini	donne	uomini	totale
Italiani e stranieri	/	65	65
Stranieri	/	24	24

TABELLA 8 – Misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure⁶.

Tipologia	N°
Libertà vigilate	
Libertà vigilata	6
Totale	6
Sanzioni sostitutive	
Semidetenzione	/
Libertà controllata	/
Totale	/
Altre misure	
Lavoro di pubblica utilità	12
Lavoro di pubblica utilità – <i>Violazione Codice della Strada</i>	/
Sospensione condizionale della pena	/
Lavoro all'esterno	11
Assistenza all'esterno dei figli minori	/
Totale	23

3. Il personale.

L'organico di Polizia penitenziaria è pari a 166 unità (uomini 147 donne 19). Sono presenti 1 Commissario, 13 Ispettori, 14 Sovrintendenti nonché 138 Agenti e Assistenti.

Sono inoltre presenti 4 Educatori.

Merita approfondimento l'organico degli Assistenti sociali, pari a 2.

L'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara, cui fa capo l'Istituto, garantisce, data la situazione di carenza, soli due Assistenti sociali, di cui una proveniente da Novara e presente a Brissogne una volta alla settimana, l'altra operante in loco.

È, questa, un'area di criticità forte, in quanto il ruolo dell'Assistente sociale è da ritenersi centrale per fornire idoneo supporto ai detenuti.

⁶ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – Ufficio primo – Sezione Osservatorio Misure alternative.

Un Cappellano è presente, di norma, quattro volte la settimana, per assicurare il sostegno religioso.

TABELLA 9 – Personale di Polizia penitenziaria.

Tipologia	N°
Organico assegnato	166
di cui:	
donne	19
uomini	147
di cui:	
Commissari	1
Ispettori	13
Sovrintendenti	14
Agenti e Assistenti	138

TABELLA 10 – Altri soggetti operanti nella Casa circondariale.

Tipologia	N°
Educatori	4
Assistenti sociali	2
Cappellano	1

4. Le misure alternative alla detenzione.

Nell'arco dell'anno 2012, sono state attivate misure alternative alla detenzione, come in dettaglio illustrate alla tabella 11, prese in carico dall'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara.

È appena il caso di ricordare, in quanto il dato è ben noto a tutti coloro che operano in campo penitenziario, che le misure alternative alla detenzione, in primo luogo la possibilità di esercitare un'attività lavorativa, abbattano il tasso di recidiva di circa quattro volte.

TABELLA 11 – Misure alternative alla detenzione⁷.

Tipologia	In corso al 1/1/12	Pervenuti nel periodo	In esecuzione nel periodo	In corso al 31/12/12
Affidamento in prova				
Condannati dallo stato di libertà	13	18	31	14
Condannati dallo stato di detenzione ⁸	1	2	3	2
Condannati tossicodipendenti / alcooldipendenti dallo stato di libertà	3	4	7	3
Condannati tossicodipendenti / alcooldipendenti dallo stato di detenzione ⁹	2	2	4	1
Condannati tossicodipendenti / alcooldipendenti in misura provvisoria	/	/	/	/
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹⁰	/	/	/	/
Totale	19	26	45	20
Semilibertà				
Condannati dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati dallo stato di detenzione ¹¹	/	/	/	/
Totale	0	0	0	0
Detenzione domiciliare				
Condannati dallo stato di libertà	13	19	32	8
Condannati dallo stato di detenzione ¹²	3	9	12	6
Condannati in misura provvisoria	/	2	2	1
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹³	1	1	2	1
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ¹⁴	/	/	/	/
Totale	17	31	48	16

⁷ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – Ufficio primo – Sezione Osservatorio Misure alternative.

⁸ “Condannati dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

⁹ *Idem.*

¹⁰ *Idem.*

¹¹ *Idem.*

¹² *Idem.*

¹³ *Idem.*

¹⁴ *Idem.*

TABELLA 12 – Detenuti domiciliari ex legge 199/2010¹⁵ in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna.

Periodo: 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2012	
Tipologia	N°
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione ¹⁶	10
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà	17

TABELLA 13 – Detenuti usciti dall’Istituto penitenziario per effetto della legge 199/2010.

Periodo: 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2012					
detenuti usciti ex legge 199/2010			di cui stranieri		
donne	uomini	totale	donne	uomini	totale
/	39	39	/	14	14

5. La situazione sanitaria.

Il previsto trasferimento delle competenze in materia di medicina e sanità penitenziaria in capo alla Regione sta subendo un inopinato ritardo.

Il Governo centrale ha rinunciato al ricorso presentato avverso la legge regionale 10 maggio 2011, n. 11, per cui la Corte costituzionale, con ordinanza n. 266 del 19 novembre 2012, ha dichiarato l’estinzione del giudizio.

Alla definizione giuridica della questione non ha ancora fatto seguito il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti per gestire la nuova funzione, tra cui l’attivazione del Servizio medico sanitario H24 all’interno dell’Istituto.

Attualmente, il Servizio medico sanitario viene fornito da un medico in condivisione con l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, da 4 medici S.I.A.S. (guardia medica) che però

¹⁵ Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 12 mesi.

¹⁶ Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi accedono dagli arresti domiciliari, considerato dal 16 dicembre 2010, giorno dell’entrata in vigore della stessa.

garantiscono soltanto dodici ore al giorno, sette giorni su sette, e da 7 infermieri per sole dieci ore al giorno, sette giorni su sette.

Il Garante è intervenuto, con nota in data 10 dicembre 2012, per stigmatizzare il taglio dei fondi destinati alla fornitura di materiale di pulizia delle celle e per l'igiene personale, taglio che opera su necessità primarie dei detenuti che attengono alla loro dignità umana.

TABELLA 14 – Servizio medico sanitario.

Tipologia	N°
Medici	1
Medici S.I.A.S. (Guardia medica)	4
Infermieri	7

6. Il volontariato.

Merita attenzione il lavoro, proficuo e generoso, svolto dall'Associazione Valdostana Volontariato Carcerario *onlus* (A.V.V.C.), che opera all'interno del Carcere con 22 Assistenti volontari, che operano con interventi di sostegno morale, economico, di gestione degli indumenti e di generi di igiene di prima necessità, di gestione della biblioteca e di pratiche di segretariato sociale a favore dei detenuti che ne fanno richiesta.

L'Associazione ha anche organizzato momenti di intrattenimento culturale e di svago, di rilevanza significativa per la vita dei ristretti.

Il Centro comunale Immigrati extracomunitari del Comune di Aosta (C.C.I.E.) interviene con un operatore che effettua colloqui individuali con i detenuti per il disbrigo di pratiche burocratiche. Sono altresì presenti un Mediatore culturale di lingua araba e un Infermiere e un Parroco ortodosso che si prestano ad una funzione di interpretariato in lingua rumena.

7. L'istruzione.

Di notevole interesse, in ambito culturale, il progetto denominato *Percorso di legalità: tempi e spazi di legalità*, giunto alla sesta edizione, che ha riscosso l'interesse degli studenti, grazie alla collaborazione dell'Istituto e degli stessi ristretti.

In sintesi, si tratta di un'iniziativa condotta dalla Presidenza della Regione, dall'Assessorato regionale Istruzione e Cultura, dalla Presidenza del Consiglio regionale, dal Comune di

Aosta e dal Sindacato autonomo di polizia, volta a consentire a un numero consistente di giovani studenti (oltre 500) la possibilità di effettuare visite didattiche e incontrare i detenuti.

Sono altresì attivati interventi modulari di alfabetizzazione linguistica, rivolti ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana. I corsi sono suddivisi in due livelli di apprendimento per effetto del risultato dei test di ingresso dedicati e constano di 6 ore di lezione settimanale.

Analogha iniziativa è stata organizzata in tema di alfabetizzazione informatica. Si rinvia per i dettagli agli allegati 22 e 23.

8. Lavoro e formazione.

Notevole successo sta incontrando l'attività di lavorazione interna della *lavanderia*, che occupa 4 lavoratori detenuti, a tempo parziale, nonché 2 detenuti in stage a tempo parziale e che sta vedendo incrementare le commesse esterne.

In particolare, è attiva una buona collaborazione con la Lavanderia industriale di Pollein che sta assegnando alcuni ordinativi di lavoro, oltre ad aver dato la disponibilità all'assunzione di lavoratori detenuti.

Il Consorzio Progetto formazione è impegnato nella realizzazione dell'iniziativa *Formazione a cinque stelle: percorsi per aiuto-cuoco e manutentore di albergo*. Trattasi di un'iniziativa suddivisa in due edizioni corsuali di cui la seconda, denominata *Ci penso Io*, è stata avviata nel mese di settembre (fase di selezione), mentre l'attività di aula è iniziata ad ottobre.

Il corso è della durata di 400 ore ed è rivolto ad 8 detenuti.

Le attività formative per *addetti alle aree verdi e alle manutenzioni* si sono dimostrate promettenti dal punto di vista del reinserimento esterno dell'ex detenuto.

Di importanza non minore sono i corsi legati al progetto *Fare, creare, imparare*, consistenti in laboratori di apicoltura, orticoltura, canto corale e altro, di natura più hobbistica, che hanno occupato diversi detenuti.

È prevista, infine, la prossima attuazione del progetto denominato *Brutti e buoni*, con la realizzazione di un panificio all'interno della Casa circondariale. L'obiettivo del progetto è di favorire la creazione di manodopera detenuta che potrà essere successivamente impiegata stabilmente sia all'interno dell'Istituto sia sul territorio regionale.

Più in dettaglio, si prevede la formazione di 10 detenuti. Già gli interventi strutturali di adattamento dei locali saranno svolti impiegando manodopera detenuta. In un secondo momento, l'attività di laboratorio sarà affidata a cooperative che provvederanno ad organizzare e fornire le commesse. Si rinvia per i dettagli all'allegato 24.

**TABELLA 15 – Detenuti lavoranti ammessi al lavoro all'esterno
(articolo 21¹⁷ dell'Ordinamento penitenziario).**

Servizi extramurari in art. 21 O.p.			Ammessi al lavoro esterno art. 21 O.p.			Totale		
uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale
8	0	8	5	0	5	13	0	13

¹⁷ Comprende detenuti beneficiari dell'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario, stipendiati dall'Amministrazione penitenziaria e impiegati in servizi all'esterno dell'Istituto.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici che seguono sono finalizzati al contemperamento di due esigenze: l'immediatezza e l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i detenuti o loro parenti e la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento del Garante possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei detenuti; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai detenuti o familiari o rappresentanti con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione, o comunque in caso di ristretti, solitamente il Garante si reca presso la Casa circondariale di Brissogne, secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'intesa (Allegato 4). La modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Garante e dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Garante può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il detenuto abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente,

oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Garante.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il detenuto o il familiare o il rappresentante si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Garante competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al detenuto cercando di comunicare con la Casa circondariale per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del detenuto che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il detenuto o il familiare o il rappresentante verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste rivolte al Garante sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di istanza del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che di norma possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2012, l'Ufficio ha trattato 16 casi. Si tratta di casi strettamente connessi alla condizione di restrizione della libertà personale, quindi attinenti, sostanzialmente, al rapporto con il carcere. Alcuni detenuti hanno rappresentato questioni di carattere diverso, che trovano collocazione nella relazione svolta dal sottoscritto in qualità di Difensore civico.

TABELLA 16 – Casi trattati nel 2012.

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	16	7	9

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge che le aree tematiche (Tabella 17) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza sono quelle afferenti le questioni ordinamentali.

L'area tematica "ordinamento" comprende materie trasversali quali le condizioni dell'Istituto, la giurisdizione, i rapporti con il personale dell'Istituto, il rispetto del regolamento interno della Casa circondariale, il vitto, il sopravvitto, i colloqui, la corrispondenza, le visite.

TABELLA 17 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Diritto all'affettività	1	6%
2 – Diritto all'istruzione e alla formazione	0	0%
3 – Diritto alla salute	3	18%
4 – Diritto di difesa	0	0%
5 – Diritto di voto	0	0%
6 – Diritti fondamentali	0	0%
7 – Diritti specifici dei detenuti stranieri	0	0%
8 – Misure alternative alla detenzione	0	0%
9 – Ordinamento	13	76%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 26 e 27), mentre di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi ultimati nell'anno di riferimento che sono parsi più significativi.

3. I casi più significativi.

CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE

Caso n. 1 – Misure regionali a favore dei detenuti – a mezzo della Casa circondariale – Casa circondariale di Brissogne.

Un detenuto ha inviato una nota, nella quale, nel raccontare il proprio vissuto, richiedeva chiarimenti in ordine a provvidenze previste dalla Regione autonoma Valle d'Aosta a favore dei soggetti sottoposti a misure di restrizione della libertà personale.

La Struttura regionale competente ha comunicato che le provvidenze in parola vengono erogate al detenuto non in via diretta ma per il tramite della Casa circondariale.

Il Garante è intervenuto presso il Direttore del carcere che ha comunicato di avere provveduto.

Caso n. 3 – Consegna di indumenti a detenuto da parte del coniuge per cambio di stagione – Casa circondariale di Brissogne.

Si è presentata presso il Garante una cittadina, per conto del coniuge, ristretto nella Casa circondariale di Brissogne, per rappresentare quanto segue.

Le è stata negata la consegna al coniuge di indumenti invernali, in quanto rientranti nel contingente pari a 20 chilogrammi assegnato ad ogni detenuto, già esaurito.

Ha richiesto l'intervento del Garante.

Il Garante ha contattato il Direttore della Casa circondariale, il quale ha spiegato che, al fine di evitare ingombri in cella, il cambio degli indumenti è consentito terminata l'estate, cambio effettivamente avvenuto.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.

Il Garante riceve il pubblico, cioè parenti o rappresentanti dei detenuti, il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio in un edificio privo di barriere architettoniche.

Il Garante accede, altresì, alla Casa circondariale per effettuare i colloqui con i detenuti che ne fanno richiesta, nonché le visite che ritiene opportune, secondo il Protocollo d'intesa.

2. Lo staff.

L'organico è composto da quattro unità, di cui due coadiutori impiegati in compiti amministrativi e due istruttori amministrativi che si occupano dell'esame dei reclami, uno dei quali svolge un'attività lavorativa ridotta in quanto titolare di un'importante carica pubblica elettiva.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali sono quelle dell'Ufficio del Difensore civico, da adattarsi alla funzione del Garante, già precedentemente adeguate in generale ai bisogni del servizio e migliorate sensibilmente a fine 2011 con l'ottimizzazione del programma informatico per la gestione dei procedimenti, che dovrà tuttavia essere ulteriormente implementato al fine di rendere possibile non solo monitorare l'andamento delle pratiche ma anche elaborare dati statistici.

La funzione di Garante viene svolta ad invarianza di spesa, nel senso che non sono state previste ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Il 2 aprile 2012, il Garante ha partecipato al convegno *Le città e le istituzioni penitenziarie*, tenutosi a Firenze, organizzato da Legautonomie e dal Forum per il diritto alla salute in carcere, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Firenze e della Regione Toscana, un approccio a 360° delle problematiche, spesso delicate, tra carcere e territorio con il contributo dei vari attori interessati, magistrati, sanitari, dirigenti di case circondariali, amministratori e consiglieri locali, garanti dei detenuti. Si sono rivelati particolarmente interessanti gli interventi del Ministro della Salute, Renato Balduzzi, del capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, e dei Garanti dei detenuti della Regione Toscana, Alessandro Margara, e della Regione Lazio, Angiolo Marroni. Sono stati oggetto di relazione e di dibattito, in particolare, i temi del sovraffollamento, delle condizioni igieniche nelle carceri e del reinserimento dei detenuti nella vita sociale.

In data 13 agosto 2012, il Garante ha fatto parte di una delegazione di Consiglieri regionali che ha visitato, come di consueto, il carcere di Brissogne. Durante la visita, la delegazione ha incontrato il Direttore della Casa circondariale, nonché un gruppo di detenuti, con i quali si è intrattenuta richiedendo e ricevendo informazioni in ordine alle problematiche di carattere generale.

Il 21 novembre 2012, il Garante ha partecipato alla Conferenza nazionale dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti, tenutosi a Roma presso la sede del Garante della Regione Lazio, nella quale sono stati affrontati alcuni temi di stretta attualità, quali il previsto accorpamento delle Direzioni di vari Istituti di pena. È stato oggetto di disamina anche il rapporto tra i Garanti regionali e i Garanti territoriali, al fine di una maggiore integrazione tra le due figure, pur nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

In data 28 novembre, il Garante ha partecipato al convegno *Ne vale la pena, un progetto culturale per il carcere*, organizzato dall'Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus, relazionando sul tema del rapporto tra Carcere e territorio.

Il 5 dicembre 2012, il Garante ha partecipato al Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti nel quale è emerso l'intento di pervenire alla costituzione di un unico organismo.

Sempre nel corso del Coordinamento, sono poi state affrontate le problematiche della procedura concernente l'esercizio del diritto di voto dei detenuti e dei colloqui dei detenuti con i figli che frequentano la scuola.

Di particolare interesse, il Protocollo d'intesa siglato dal Garante e dal Direttore della Casa circondariale di Brissogne, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente della

Regione e del Presidente del Consiglio regionale, volto a regolare i rapporti e le modalità di intervento del Garante medesimo. Si tratta di un documento agile sia al fine di garantire l'aspetto sostanziale del rapporto con il detenuto sia in quanto, trattandosi di attività nuova e del tutto originale nell'ordinamento valdostano, non è evidentemente conosciuto l'impatto della medesima.

Al fine di promuovere la conoscenza del Garante e di favorire il ricorso al medesimo da parte degli interessati, questo Ufficio si è avvalso della collaborazione dei *mass media*, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste.

4.2. Le altre attività.

L'Ufficio del Garante ha partecipato alle riunioni dell'Osservatorio, organismo che si riunisce di norma semestralmente per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, atto sottoscritto per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino alla recente attribuzione al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è rivelato ancora una volta un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti, cui sono risultate essere state offerte nell'ultimo periodo migliori opportunità soprattutto in termini di formazione e lavoro, in attesa che si perfezioni il trasferimento delle competenze di sanità penitenziaria alla Regione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, novellando la legge regionale 17/2001, ha attribuito al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Compito del Garante è quello di provvedere alla tutela di diritti dei detenuti e di vigilare sul rispetto delle regole di legalità all'interno del carcere.

A titolo riassuntivo e di sistema, possono rassegnarsi le seguenti conclusioni.

In questa fase di prima attuazione, il Garante si è confrontato con le realtà regionali già attive e consolidate, attraverso incontri periodici e la partecipazione a convegni e manifestazioni.

Il Garante ha altresì già affrontato alcuni casi concreti portati alla sua attenzione; i più interessanti sono trattati in apposito capitolo della presente relazione.

Al fine di una migliore azione dell'organo, in data 14 di cembre 2012, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, il Garante e il Direttore della Casa circondariale di Brissogne hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa, volto a regolare i rapporti reciproci.

Si sottolinea che il Garante può accedere al carcere senza autorizzazione e colloquiare con i detenuti negli appositi locali.

Il Garante ha aderito ad un'iniziativa volta all'introduzione, nell'ordinamento penale italiano, del reato di tortura. Qualcuno ha domandato il motivo di tale iniziativa, immaginando scenari inquietanti cui porre rimedio. Il Garante ritiene che si tratti, principalmente, di una battaglia di civiltà, nella speranza, ovviamente, che nessuno vada mai processato per tale delitto. Il reato di tortura, a fattispecie complessa, si affiancherebbe a reati già presenti nel codice penale, quali le percosse o le lesioni e costituirebbe l'adempimento di quanto disposto dalla Risoluzione 39/46 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite, recante la *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti*, vigente dal 1987, e dal successivo *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura*, entrato in vigore nel 2006, cui l'Italia ha aderito.

Il Garante ha altresì appoggiato altre due iniziative legislative, volte alla risoluzione del problema del sovraffollamento nelle carceri, che consistono nell'individuazione di misure alternative alla detenzione e nella depenalizzazione di reati minori.

Da un punto di vista più generale, occorre, preliminarmente, interrogarci, come cittadini e come comunità, sul ruolo del carcere nel terzo millennio.

Il carcere come luogo di punizione, in omaggio ad una concezione afflittiva della pena o un carcere come luogo di recupero, al fine del reinserimento del detenuto nella vita civile al termine della detenzione: questo è il problema.

Può apparire una domanda retorica, poiché la risposta è già contenuta nella Costituzione della Repubblica: l'articolo 27 prevede proprio che la detenzione sia finalizzata al recupero di chi ha sbagliato, in omaggio alla lezione di Cesare Beccaria.

Purtuttavia, la domanda non è retorica.

È di inizio 2013 una nuova condanna da parte della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo nei confronti dello Stato italiano, per trattamento inumano e degradante di alcuni carcerati.

Il Ministro della Giustizia si è detta *“profondamente avvilita, ma non mi stupisce”*. Forse occorrerebbe che il Parlamento deliberasse concretamente misure di deflazione del sovraffollamento che, come ha rilevato la Corte, ha ormai natura strutturale: pensiamo alle misure alternative alla detenzione, ad esempio, oggetto di un recente disegno di legge del Governo uscente e delle iniziative legislative di cui sopra.

A più di sessant'anni dalla promulgazione della Carta fondamentale, questo concetto di recupero forse non è così penetrato nella cultura, nella mentalità del Paese.

Così scrive Giancarlo De Cataldo: *“Una buona parte dei nostri cittadini, forse la maggioranza, resta convinta che l'unica ricetta per chi delinque sia una cella ben solida, poi prendere la chiave e gettarla via. E amen”*.

E quindi, inevitabilmente, la domanda va indirizzata alle nostre coscienze, alla nostra sensibilità.

Dal punto di vista scientifico, Umberto Veronesi ha sottolineato come la genetica abbia dimostrato che il Dna *“non contiene il ‘gene del male’: l'uomo è biologicamente buono”*. E aggiunge: *“Inoltre il nostro cervello è dotato di plasticità e di un lento, ma continuo, ricambio cellulare, dovuto all'esistenza di cellule staminali neuronali in grado di generare nuove cellule. Quindi è possibile, con un buon impegno educativo, modificare una persona nel profondo e riportarla alla sua capacità, innata, di porsi in relazione positiva con la società”*.

E non dimentichiamo che il carcere non è un'entità a sé, staccata dal mondo, un luogo collocato fuori dallo spazio e dal tempo dove alcuni soggetti trascorrono un periodo più o meno lungo, per poi riapparire. Il carcere è parte della comunità, del territorio e la comunità e il territorio sono chiamati a relazionarsi con esso, con le sue problematiche ma anche con le opportunità.

Si pensi all'attività lavorativa, svolta in regime di detenzione, poi di semilibertà e infine da libero cittadino, di cui abbiamo esempio.

Si pensi alla formazione professionalizzante, svolta in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con il prezioso supporto delle organizzazioni di volontariato.

Un carcere che faccia parte della comunità, che la comunità vive come proprio, al pari di altre istituzioni sul territorio: questa è la sfida che ci attende, che attende le coscienze dei singoli.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	35
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	46
ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.....	51
ALLEGATO 4 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.	76
ALLEGATO 5 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.	78
ALLEGATO 6 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.	79
ALLEGATO 7 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.	80
ALLEGATO 8 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.	81
ALLEGATO 9 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.	82
ALLEGATO 10 – Detenuti stranieri per classi di età.....	83
ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.	84
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	85
ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	86
ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	87
ALLEGATO 15 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà.....	88
ALLEGATO 16 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà.	89
ALLEGATO 17 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 – Periodo 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2012.	90
ALLEGATO 18 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato.	91
ALLEGATO 19 – Detenuti stranieri per tipologia di reato.	92
ALLEGATO 20 – Misure alternative alla detenzione.	93
ALLEGATO 21 – Detenuti domiciliari ex legge 199/2010 in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna.....	94

ALLEGATO 22 – Percorso della legalità: tempi e spazi di legalità – A.S. 2012-2013.	95
ALLEGATO 23 – Relazione relativa alle attività didattiche da attuare nella Casa circondariale di Brissogne.....	96
ALLEGATO 24 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta.....	97
ALLEGATO 25 – Elenco attività complementari.	101
ALLEGATO 26 – Casa circondariale di Brissogne.....	104
ALLEGATO 27 – Amministrazioni fuori competenza.....	106

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*¹⁸

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*¹⁹

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

2. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza²⁰;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis²¹;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5²².

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;

¹⁸ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁹ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁰ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²¹ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²² Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- c) il trattamento economico previsto;
- d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale²³.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

²³ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione²⁴.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi²⁵.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale²⁶.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione²⁷.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

²⁴ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁵ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁶ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁷ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta²⁸.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale²⁹.

²⁸ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁹ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato³⁰.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali³¹.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*³²

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

³⁰ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³¹ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³² Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi³³;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato³⁴.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

³³ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁴ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ³⁵.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le

³⁵ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica³⁶.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può³⁷:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

³⁶ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁷ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 2, 3, 13, 24, 25, 27, 37, 79 e 111.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte³⁸.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

³⁸ Cfr. *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* – «Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, supplemento ordinario), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* – Articoli 18 e 67.

Art. 18

(Colloqui, corrispondenza e informazione)^{39, 40}

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici⁴¹.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'Amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

³⁹ Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

⁴⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1997, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

⁴¹ Comma sostituito dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

*Omissis*⁴².

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto⁴³.

*Omissis*⁴⁴.

Art. 67

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
 - b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
 - c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
 - d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
 - e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
 - f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
 - g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
 - h) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;
 - i) l'ispettore dei cappellani;
 - l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
- l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati⁴⁵.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis⁴⁶.

⁴² Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁴³ Comma sostituito dall'articolo 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, modificato dall'articolo 16 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 e successivamente dall'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 95.

⁴⁴ Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁴⁵ Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione

⁴⁶ Comma così modificato dall'art. 16, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati⁴⁷.

La *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* è prevista dal Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo istituto.

Al detenuto, oltre alla *Carta*, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), del Regolamento interno dell'istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi integrali delle predette norme.

Ingresso dalla libertà.

L'ingresso in istituto è curato dal personale di polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola.

Il detenuto ha il *diritto di avvertire i propri familiari*, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro istituto.

Il detenuto ha diritto di nominare uno o due difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che l'autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha *diritto ad avere colloqui con il proprio difensore* sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola.

Il detenuto è sottoposto al *prelievo delle impronte digitali* e alla perquisizione e deve *consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore*. Deve anche sottoporsi a *visita medica e psicologica*

⁴⁷ Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, con cui è stato stabilito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli *può chiedere di non convivere* con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

Vita quotidiana.

Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati.

Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli.

Ciascun detenuto o internato ha *diritto di permanere all'aperto* almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora.

Il detenuto o internato ha *diritto a un'alimentazione sana* e adeguata alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un fornello personale. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto "sopravvito") ed è garantito il diritto di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi venduti in istituto.

Sono salvaguardati il *diritto alla salute* e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili all'interno di ciascun istituto sono indicati nella Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati.

È riconosciuto il *diritto di praticare il proprio culto*, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici.

Doveri di comportamento.

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di polizia penitenziaria. Le infrazioni disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e nell'ordine, il volontario inadempimento di obblighi lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti, denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, le intimidazioni o sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro gravità – con il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di dieci giorni), l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e l'esclusione dalle attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni).

Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha *diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette)* e può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare.

Più in generale, egli può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al direttore dell'istituto, agli ispettori, al Ministro della Giustizia, al magistrato di sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative.

Negli istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.

I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

Gli istituti sono forniti di una biblioteca, alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di istituto.

Nell'istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal direttore, da uno o più educatori, da uno o più assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

Lavoro.

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario.

I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3

della pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Il magistrato di sorveglianza approva il provvedimento del direttore dell'istituto e indica le prescrizioni cui attenersi.

I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l'obbligo di prestare attività lavorativa.

La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ricompense.

I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare impegno nel lavoro, nello studio, nell'aiuto prestato agli altri o in atti meritori, sono premiati con l'encomio del direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di disciplina – di concessione della grazia, della liberazione condizionale, della revoca anticipata della misura di sicurezza o di altri benefici.

Trasferimenti.

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite il direttore dell'istituto, al Provveditore regionale quando è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso distretto, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione.

È favorito il criterio di destinare i detenuti ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto e per motivi di giustizia.

Peculio e gestione dei rapporti economici con le istituzioni.

È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il detenuto dispone al momento dell'ingresso in istituto e quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o con deposito in portineria (peculio), sono depositate e possono essere liberamente destinate dal detenuto all'acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per comunicazioni telefoniche.

Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo personale fornito dall'Amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il magistrato di sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

Rapporti con la società esterna.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e con il garante dei diritti dei

detenuti. Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e con non più di 3 persone per volta.

Il detenuto ha pure diritto a *colloqui telefonici* con i familiari e conviventi, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali.

La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al direttore dell'istituto.

La *corrispondenza* può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal detenuto a difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna.

Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo.

È assicurata la relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i familiari ai quali vuole sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'istituto.

È consentito usare un apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di dvd, per motivi di studio o di lavoro.

Misure premiali.

Permessi.

I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte

considerevole della pena. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il giudice che procede o il magistrato di sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo.

Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione.

In caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre reclamo entro termini brevissimi.

Liberazione anticipata.

Il magistrato di sorveglianza può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata.

Il beneficio della liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe condizioni, anche in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza può essere proposto motivato reclamo al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Misure alternative alla detenzione.

Affidamento in prova al servizio sociale.

Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dall'Ufficio esecuzione penale esterna. L'istanza di affidamento è rivolta al magistrato di sorveglianza e la misura può essere concessa dal tribunale di sorveglianza.

Lo stesso tribunale di sorveglianza, se accerta l'esito positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna.

La persona tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati particolari), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può beneficiare dell'affidamento "terapeutico".

La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte.

Detenzione domiciliare.

Il Tribunale di sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato.

Possono ottenere la stessa misura, per una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.

Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte residua di pena maggiore – sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art. 4 bis della legge n. 354/75 (vedi glossario).

La madre con prole di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Semilibertà.

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

È concessa dal tribunale di sorveglianza a chi è:

- sottoposto ad una misura di sicurezza;
- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4; se si tratta di condannato all'ergastolo, gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è subordinata

all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti.

Il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati particolari) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza / alcoolodipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

Regimi di detenzione speciali.

Regime di sorveglianza particolare.

Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (di propria iniziativa o su segnalazione del direttore o dell'autorità giudiziaria con parere favorevole del consiglio di disciplina) in relazione a reiterati comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari. Esso comporta particolari restrizioni che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e telefonica, la detenzione di oggetti normalmente consentiti.

Le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza all'aperto per almeno un'ora al giorno, i colloqui con i difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli.

Avverso il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di dieci giorni.

Regime dei condannati per particolari delitti.

I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4 bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazioni nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

Isolamento continuo.

È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune (con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione quando sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di

acqua, nonché i controlli medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.

Sospensione temporanea delle normali regole di trattamento.

Il Ministro della giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale fine.

Il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi; limitazione di somme e beni ricevuti dall'esterno, esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, limitazione della permanenza all'aperto); ha durata pari a quattro anni, prorogabile per successivi periodi di due anni. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto, custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.

Avverso il provvedimento applicativo può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla comunicazione.

Il detenuto o internato in regime di 41 bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle udienze a distanza, con le modalità previste dall'art. 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p.

Detenute gestanti, puerpere e madri con prole.

Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L'esecuzione penale è differita nei confronti di donne incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì essere differita l'esecuzione penale nei confronti di madri con prole di età inferiore ai tre anni; l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la propria prole fino a un anno; le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è assicurata alle gestanti e alle madri con bambini assistenza

adeguata di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in luoghi adeguati.

Detenuti stranieri.

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete.

Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale.

I detenuti stranieri che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine.

Con la condanna penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, eseguita dopo aver scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc.

Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subito in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

Dimissione.

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dall'istituto, con interventi di servizio sociale e con un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a meno che non debba seguire una misura di sicurezza detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati all'interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.

ALLEGATI:

1. glossario delle voci;
2. elenco delle fonti del diritto penitenziario.

ALLEGATO 1 – Glossario.**Amnistia.**

L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

Appellante.

È la persona condannata nel processo di primo grado nei cui confronti pende il procedimento di appello.

Arresti domiciliari.

È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (artt. 284 e 303 c.p.p.).

Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”.

Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (art. 600, 601, 602 c.p.);
- sequestro di persona (art. 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale.

È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l'assistente sociale del comune o della ASL), che fa capo agli Uffici esecuzione penale esterna (UEPE). Tiene i contatti con le famiglie dei detenuti e con gli enti locali, segue le persone in affidamento al servizio sociale e ha un ruolo importante per la concessione e l'esecuzione dei benefici di legge.

Braccialetto elettronico.

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il giudice può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici se l'imputato acconsente (art. 275 bis c.p.p.). Il consenso all'eventuale utilizzo di queste procedure di controllo viene richiesto al detenuto all'ingresso in carcere (art. 23 O.P).

Cassa delle Ammende.

È un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati e delle loro famiglie e i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

Condannato (o definitivo).

È l'imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali.

Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e attività di vario genere finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise.

La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p.

La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

D.A.P. Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

Detenuto.

È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

Grazia.

La grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 681 c.p.p.).

È un provvedimento di indulgenza a carattere individuale, a differenza dell'indulto che è a carattere generale.

La domanda di grazia, sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto o avvocato, è diretta al Presidente della Repubblica tramite il Ministro della Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va presentata al magistrato di sorveglianza che la trasmette al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.

Imputato.

È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio. (art. 60 c.p.p.).

Indagato.

È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (art. 347, comma 2, c.p.p.).

Indulto.

L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato direttamente dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza preveda l'applicazione di misure di sicurezza, le eventuali modifiche conseguenti all'indulto sono di competenza del magistrato di sorveglianza. È un provvedimento di indulgenza a carattere generale, mentre la grazia è a carattere individuale.

Internato.

È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un istituto penitenziario.

Istituto penitenziario.

Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fra gli istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);
- la Casa di reclusione, che è l'istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
- l'istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni);

- gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2 art. 3 ter d.l. 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla l.17.2.2012 n. 9).

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.).

Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM).

Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuate (I.C.A.M.), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Istituto Penale Minorile.

È un istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata.

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal magistrato di sorveglianza.

Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni".

Anche gli affidati in prova al servizio sociale (vedi) e gli affidati in casi particolari come la tossicodipendenza (vedi) possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.

Ministero della Giustizia.

È il Dicastero del Governo italiano che si occupa dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

Misure cautelari coercitive personali.

Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti.

Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli artt. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l'esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli artt. 291-308 c.p.p.

Misure di sicurezza.

Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Le misure di sicurezza si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Tali misure sono ordinate dal giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.

Le misure di sicurezza sono personali quando limitano la libertà individuale (detentive e non detentive), sono patrimoniali quando incidono soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure di sicurezza detentive sono:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è applicabile ai minorenni);
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure di sicurezza non detentive sono:

- la libertà vigilata (che implica l'obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).

Il magistrato di sorveglianza sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l'interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di abitudine o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato o il difensore (artt. 679 e 680 codice procedura penale).

Notificazione.

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria), porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale. Il destinatario, ricevuto l'atto, ne deve firmare una copia per ricevuta ("relata di notifica") che l'ufficiale giudiziario invierà all'autorità che l'ha emesso.

Patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").

Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti al giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di sorveglianza.

Pena pecuniaria.

È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva). Si distingue in multa, applicata per i delitti, e in ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Depenalizzazione e modifiche al sistema penale" (artt. 53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.

Pericolosità sociale.

È socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).

Permesso di soggiorno.

È l'autorizzazione amministrativa rilasciata al cittadino straniero al quale lo Stato italiano permette di soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve essere presentata entro otto giorni lavorativi

dall'ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel caso sia stato già rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti alla Questura.

Perquisizione personale.

I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza nel pieno rispetto della loro persona. (Art. 34 OP e art. 74 Reg).

Pubblico ministero.

È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita l'azione penale, rappresenta l'accusa nei procedimenti penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva.

La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro (art. 99 c.p.). Costituisce uno dei c.d. effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.

Reclusione.

La reclusione è la pena inflitta al condannato per i delitti. Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in pena pecuniaria.

Rateizzazione della pena pecuniaria.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena della reclusione in pena pecuniaria, qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell'impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660, 3°c, c.p.p.).

Il magistrato di sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (art. 133 ter c.p.).

La pena pecuniaria può essere convertita in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Riabilitazione.

È un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti c.p. e art. 683 c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una condanna penale.

La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere

almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato.

Per ottenere la riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando di compiere reati ma anche osservando un comportamento corretto e responsabile.

L'istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di sorveglianza, che decide collegialmente.

Ricorrente.

È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Ricorso per cassazione.

L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (art. 607 c.p.p).

Il pubblico ministero, l'interessato e, in determinati casi, l'Amministrazione penitenziaria, possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del Tribunale di sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario").

I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell'ordinanza.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p) nel caso in cui:

- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (art. 146 c.p. e art. 684 c.p.p) nel caso in cui il condannato sia:

- donna incinta;

- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della “non rispondenza alle cure”.

Soggetti che operano all'interno dell'istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire:

- il direttore e i vicedirettori dell'istituto penitenziario, i quali hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva;
- il comandante, gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della polizia penitenziaria i quali garantiscono l'ordine e tutelano la sicurezza all'interno dell'istituto, partecipano alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo ed espletano il servizio di traduzione;
- il personale di polizia penitenziaria preposto all'ufficio matricola, che sovrintende alle operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti, organizza la partecipazione alle udienze, agli interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli investigatori e riceve le richieste (“domandine”) del detenuto rivolte al Direttore dell'istituto;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori i quali predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti la scuola, il lavoro e le iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento;
- gli operatori del Ser.T. i quali svolgono attività per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
- gli assistenti sociali i quali nell'ambito dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna partecipano all'attività di osservazione e trattamento occupandosi del rapporto tra il detenuto e l'ambiente esterno anche in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì azioni a favore delle famiglie dei detenuti;
- gli assistenti volontari i quali partecipano alle attività trattamentali anche in forme organizzate ed associate;
- il cappellano ed i ministri di culto;
- lo psicologo, lo psichiatra, il responsabile dell'area sanitaria, i medici e gli infermieri;
- il responsabile dell'area amministrativo-contabile e i contabili.

Soggetti che operano all'esterno dell'istituto ai quali il detenuto può rivolgersi:

- il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria il quale programma le attività trattamentali, coordina le attività in materia di lavoro e addestramento professionale, le attività

scolastiche, sportive e culturali ed è competente tra l'altro in ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell'ambito della circoscrizione;

- l'Autorità Giudiziaria che procede;
- il magistrato di sorveglianza che vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e, in particolare, ha la competenza a decidere sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento delle misure alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria, sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza;
- la Corte Europea dei diritti dell'uomo alla quale ci si può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tutti i rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali (entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), quando si ritengono violate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4.11.1950;
- il Presidente della Repubblica al quale può anche essere diretta la richiesta di grazia o di commutazione della pena. La domanda del provvedimento di clemenza deve essere presentata al Ministro della Giustizia tramite il magistrato di sorveglianza;
- il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale dell'istituto penitenziario; il Garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena.

Sopravvitto.

Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a proprie spese entro limiti fissati.

Sospensione condizionale della pena.

Se il giudice emette una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può sospenderne l'esecuzione.

Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita.

Se il condannato ha meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto o di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale per pericolosità sociale del condannato.

La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

Spese di giustizia.

Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate all'imputato nella sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè eliminate) se il condannato si trova in condizioni economiche disagiati e ha mantenuto una condotta corretta.

Trattamento.

Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Tribunale di sorveglianza.

Il Tribunale di sorveglianza ha competenza territoriale nel distretto della Corte d'Appello.

È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche.

I provvedimenti del Tribunale di sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, un magistrato di sorveglianza e due esperti.

Il Tribunale di sorveglianza decide sia come giudice di primo grado sia come giudice di appello.

In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione.

In secondo grado, come giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in ordine ai reclami avverso il provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 legge n. 354 del 1975.

Avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

Tribunale penale.

Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in composizione monocratica (un unico giudice) giudica i reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe).

L'UEPE (istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine di decidere sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

Ufficio di sorveglianza.

L'Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircostrizionale. La circoscrizione indica l'area territoriale di competenza del tribunale ordinario.

L'Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L'Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico.

Il magistrato di sorveglianza ha il compito di vigilare sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

Al magistrato di sorveglianza spettano l'approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l'amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l'ammissione al lavoro all'esterno, l'autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla liberazione anticipata e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere.

La legge pone al magistrato di sorveglianza l'obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall'Amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l'eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della direzione dell'istituto, l'ingresso di persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti.

Il magistrato di sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).

Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Volontari in carcere.

Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (artt. 17 e 78 O.P.).

L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

ALLEGATO 2 – Le fonti del diritto penitenziario.

I principi costituzionali.

Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto.

Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 2 disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale.

Art. 10: prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell'Unione europea in materia di giustizia.

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell'autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale.

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste.

Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi.

Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 comma 2: detta la presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il comma 4 bandisce la pena di morte.

Artt. 35 e 36: tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche quello svolto dai detenuti.

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto.

Art. 87: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene.

Art. 101: afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104: garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Art. 111: garantisce il diritto a un giusto processo, di ragionevole durata, regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un giudice terzo e imparziale.

Art. 117: prescrive che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Le fonti sovranazionali.

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

Le *regole penitenziarie europee* da ultimo ribadite nella Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri.

La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, tra cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento, R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, R(2010)1 in materia di Probation, R(2012)12 sui detenuti stranieri.

Gli standard del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e generali dei rapporti del C.P.T.

La legge ordinaria.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

Legge 10 ottobre 1986, n. 662 (cd legge *Gozzini*) “Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

Legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd legge *Simeone-Saraceni*) “Modifiche all’art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni”.

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd legge *ex Cirielli*) “Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione”.

Codice penale: in vigore dal 1930.

Codice di procedure penale: introdotto con dpr n. 447 del 1988.

Testo unico sull’immigrazione approvato con dpr n. 286 del 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

Legge n. 193 del 2000 (cd Legge *Smuraglia*) “Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti”
legge n. 40 del 2001 (cd Legge *Finocchiaro*) “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori”.

D.p.r. n. 230 del 2000 “*Regolamento* recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”.

ALLEGATO 4 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.

Visto l’articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, recante “Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)”, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che attribuisce al Difensore civico della Regione Autonoma Valle d’Aosta le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale;

Visti gli articoli 17 della legge n. 354/1975, 4 e 68 del d.P.R. n. 230/2000;

Visto l’articolo 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

L’Ufficio del Difensore civico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, di seguito “Garante”, nella persona del Difensore civico Dr. Enrico Formento Dojot

e

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne, nella persona del Direttore Dr. Domenico Minervini

stipulano

il presente Protocollo d’Intesa, come in appresso disciplinato.

Art. 1

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne convengono in ordine all’obbiettivo, da attuarsi mediante gli strumenti della collaborazione interistituzionale, del perseguimento della tutela dei diritti dei detenuti e del rispetto delle regole di legalità all’interno della Casa Circondariale.

Art. 2

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegna a garantire l’accesso all’interno dell’Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2ter l.r. 17/2001 nonché dalle norme sull’Ordinamento Penitenziario, al Garante ed ai componenti del suo Ufficio, i cui nominativi sono previamente comunicati alla Direzione medesima.

L’accesso può avvenire tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Nei casi in cui il Garante manifesterà l’urgenza di accedere in istituto in orari diversi, il responsabile della sorveglianza di turno lo comunicherà alla Direzione.

Art. 3

I detenuti possono inviare richieste di intervento o di studio delle proprie questioni al Garante, per il tramite della Direzione.

Il Garante e i componenti del suo Ufficio possono incontrare e colloquiare con i detenuti nelle apposite sale nei reparti detentivi, su appuntamento richiesto al Garante, per il tramite della Direzione.

Art. 4

All'interno di ogni reparto detentivo, il Garante e i componenti del suo Ufficio avranno come riferimento l'Educatore referente di Reparto, l'Ispettore caporeparto.


Per le questioni di carattere più complesso i referenti saranno il Direttore della Casa Circondariale, il Responsabile dell'Area trattamentale e il Comandante del Reparto della Polizia penitenziaria.

Art. 5

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegnano al rispetto delle norme sulla tutela del trattamento dei dati personali, recate dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.


Aosta, li 14-12-2012

Il Difensore Civico



Enrico Formento Dojot

Il Direttore della Casa Circondariale



Domenico Minervini

ALLEGATO 5 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione⁴⁸.

Regione di detenzione	N. istituti	Capienza regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁴⁹	
			totale	donne		totale	stranieri
Abruzzo	8	1.512	1.894	73	298	13	2
Basilicata	3	441	454	18	53	3	0
Calabria	12	2.151	2.916	62	502	15	0
Campania	17	5.794	8.165	340	951	230	4
Emilia Romagna	13	2.464	3.469	136	1.776	40	10
Friuli Venezia Giulia	5	548	862	27	510	19	5
Lazio	14	4.834	7.012	462	2.806	89	15
Liguria	7	1.088	1.819	66	1.047	36	9
Lombardia	19	6.051	9.307	597	3.998	79	5
Marche	7	777	1.225	34	542	9	0
Molise	3	391	480	0	56	2	0
Piemonte	13	3.679	4.997	169	2.481	38	9
Puglia	11	2.459	4.145	210	777	87	2
Sardegna	12	2.257	2.133	47	919	22	0
Sicilia	27	5.555	7.098	171	1.372	89	5
Toscana	18	3.261	4.148	152	2.286	81	24
Trentino Alto Adige	2	280	416	18	289	8	2
Umbria	4	1.332	1.630	69	703	20	2
Valle d'Aosta	1	181	281	0	203	1	0
Veneto	10	1.985	3.250	153	1.923	37	6
Totale nazionale	206	47.040	65.701	2.804	23.492	918	100

⁴⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

⁴⁹ I detenuti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

ALLEGATO 6 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica⁵⁰.

Regione di detenzione	Imputati					Condannati definitivi	Internati	Da impostare ⁽⁵¹⁾	Totale
	Attesa di primo giudizio	Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽⁵²⁾	Totale imputati				
Abruzzo	204	102	91	64	461	1.267	166	0	1.894
Basilicata	46	31	23	11	111	343	0	0	454
Calabria	816	316	160	108	1.400	1.515	1	0	2.916
Campania	2.113	1.053	528	423	4.117	3.767	249	32	8.165
Emilia Romagna	628	429	267	66	1.390	1.873	205	1	3.469
Friuli Venezia Giulia	139	75	49	12	275	586	0	1	862
Lazio	1.335	1.108	493	152	3.088	3.911	1	12	7.012
Liguria	418	177	168	30	793	1.024	0	2	1.819
Lombardia	1.751	1.010	818	167	3.746	5.270	281	10	9.307
Marche	231	101	134	23	489	736	0	0	1.225
Molise	27	17	29	11	84	394	0	2	480
Piemonte	718	551	389	84	1.742	3.238	1	16	4.997
Puglia	984	356	310	122	1.772	2.368	3	2	4.145
Sardegna	190	103	138	13	444	1.675	14	0	2.133
Sicilia	1.421	675	470	165	2.731	4.147	220	0	7.098
Toscana	576	471	275	73	1.395	2.659	92	2	4.148
Trentino Alto Adige	65	30	37	4	136	280	0	0	416
Umbria	198	77	92	26	393	1.237	0	0	1.630
Valle d'Aosta	13	6	31	3	53	228	0	0	281
Veneto	611	278	148	39	1.076	2.138	35	1	3.250
Totale detenuti italiani + stranieri	12.484	6.966	4.650	1.596	25.696	38.656	1.268	81	65.701

⁵⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

⁵¹ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁵² Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 7 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica⁵³.

Regione di detenzione	Imputati					Condannati definitivi	Internati	Da impostare ⁽⁵⁴⁾	Totale
	Attesa di primo giudizio	Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽⁵⁵⁾	Totale imputati				
Abruzzo	61	30	19	8	118	171	9	0	298
Basilicata	6	2	1	0	9	44	0	0	53
Calabria	106	46	29	1	182	319	1	0	502
Campania	278	180	69	19	546	367	33	5	951
Emilia Romagna	415	294	182	28	919	811	45	1	1.776
Friuli Venezia Giulia	80	56	33	6	175	334	0	1	510
Lazio	655	622	230	22	1.529	1.270	0	7	2.806
Liguria	290	113	128	20	551	495	0	1	1.047
Lombardia	950	557	495	54	2.056	1.897	37	8	3.998
Marche	145	57	85	7	294	248	0	0	542
Molise	4	9	2	1	16	40	0	0	56
Piemonte	350	302	262	32	946	1.529	0	6	2.481
Puglia	227	94	91	7	419	358	0	0	777
Sardegna	56	18	70	1	145	772	2	0	919
Sicilia	297	92	75	10	474	879	19	0	1.372
Toscana	402	359	210	39	1.010	1.263	13	0	2.286
Trentino Alto Adige	51	22	32	4	109	180	0	0	289
Umbria	143	51	52	6	252	451	0	0	703
Valle d'Aosta	9	5	27	2	43	160	0	0	203
Veneto	463	187	108	20	778	1.144	1	0	1.923
Totale detenuti stranieri	4.988	3.096	2.200	287	10.571	12.732	160	29	23.492

⁵³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

⁵⁴ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁵⁵ Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 8 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri⁵⁶.

Regione	Detenuti nati in:	Detenuti residenti in:	Totale detenuti italiani	Totale detenuti stranieri	Totale detenuti presenti
Abruzzo	442	671	1.596	298	1.894
Basilicata	337	239	401	53	454
Calabria	4.012	3.198	2.414	502	2.916
Campania	11.831	11.742	7.214	951	8.165
Emilia Romagna	595	2.885	1.693	1.776	3.469
Friuli Venezia Giulia	282	478	352	510	862
Lazio	2.874	6.561	4.206	2.806	7.012
Liguria	584	1.643	772	1.047	1.819
Lombardia	3.287	8.844	5.309	3.998	9.307
Marche	279	725	683	542	1.225
Molise	107	109	424	56	480
Piemonte	1.277	3.425	2.516	2.481	4.997
Puglia	4.557	4.485	3.368	777	4.145
Sardegna	1.310	1.222	1.214	919	2.133
Sicilia	7.915	7.383	5.726	1.372	7.098
Toscana	659	2.362	1.862	2.286	4.148
Trentino Alto Adige	146	404	127	289	416
Umbria	112	561	927	703	1.630
Valle d'Aosta	18	51	78	203	281
Veneto	896	2.371	1.327	1.923	3.250
Stato estero	24.181	837	/	/	/
Non rilevato	/	5.505	/	/	/
Totale nazionale	65.701	65.701	42.209	23.492	65.701

⁵⁶ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 9 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età⁵⁷.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	16	93	194	306	288	299	277	312	92	17	/	1.894
Basilicata	1	21	47	75	76	85	56	64	24	5	/	454
Calabria	37	200	378	453	455	422	341	462	144	24	/	2.916
Campania	140	558	1.036	1.263	1.384	1.248	1.058	1.061	350	67	/	8.165
Emilia Romagna	76	264	511	599	542	486	369	425	144	51	2	3.469
Friuli Venezia Giulia	14	75	142	150	151	106	91	101	24	7	1	862
Lazio	128	506	955	1.150	1.169	1.027	789	910	326	51	1	7.012
Liguria	32	160	303	319	271	228	199	226	70	10	1	1.819
Lombardia	166	660	1.291	1.456	1.475	1.349	1.046	1.226	520	117	1	9.307
Marche	16	77	167	211	194	174	151	168	57	10	/	1.225
Molise	3	25	67	88	79	85	50	63	18	2	/	480
Piemonte	98	448	720	842	769	712	524	599	220	42	23	4.997
Puglia	83	338	632	650	746	629	416	477	144	29	1	4.145
Sardegna	16	147	298	363	360	326	248	248	111	16	/	2.133
Sicilia	110	604	983	1.194	1.164	1.011	779	912	270	71	/	7.098
Toscana	48	314	625	760	694	604	471	471	128	31	2	4.148
Trentino Alto Adige	8	56	96	73	67	46	26	36	8	/	/	416
Umbria	10	112	230	288	251	253	195	208	64	19	/	1.630
Valle d'Aosta	11	46	52	35	54	26	25	27	5	/	/	281
Veneto	45	280	573	567	502	441	320	371	130	18	3	3.250
Totale detenuti italiani + stranieri	1.058	4.984	9.300	10.842	10.691	9.557	7.431	8.367	2.849	587	35	65.701

⁵⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 10 – Detenuti stranieri per classi di età⁵⁸.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	7	31	64	79	39	38	25	13	2	/	/	298
Basilicata	/	3	6	15	11	12	4	2	/	/	/	53
Calabria	5	43	102	117	90	77	32	30	6	/	/	502
Campania	18	86	185	189	165	150	90	62	5	1	/	951
Emilia Romagna	62	217	402	440	291	185	104	69	4	/	2	1.776
Friuli Venezia Giulia	12	64	117	110	98	51	24	28	5	/	1	510
Lazio	89	304	576	587	472	337	230	167	40	4	/	2.806
Liguria	25	132	238	230	173	108	79	55	4	2	1	1.047
Lombardia	119	484	909	903	670	441	257	173	37	4	1	3.998
Marche	13	62	124	122	95	63	40	21	2	/	/	542
Molise	1	2	14	18	9	4	6	2	/	/	/	56
Piemonte	77	353	556	551	405	263	136	95	22	1	22	2.481
Puglia	20	62	162	135	148	112	70	57	8	2	1	777
Sardegna	10	84	197	213	189	101	70	41	14	/	/	919
Sicilia	26	152	317	288	234	172	100	72	11	/	/	1.372
Toscana	43	249	501	532	403	277	161	102	14	2	2	2.286
Trentino Alto Adige	7	44	81	62	47	18	15	15	/	/	/	289
Umbria	9	86	165	164	123	75	44	28	6	3	/	703
Valle d'Aosta	11	45	47	27	38	16	11	8	/	/	/	203
Veneto	40	237	492	423	329	207	117	67	8	/	3	1.923
Totale detenuti stranieri	594	2.740	5.255	5.205	4.029	2.707	1.615	1.107	188	19	33	23.492

⁵⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta⁵⁹.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	22	53	87	261	425	223	87	109	1.267
Basilicata	9	18	28	78	128	54	16	12	343
Calabria	50	86	126	364	483	233	91	82	1.515
Campania	182	274	386	880	1.285	453	134	173	3.767
Emilia Romagna	159	238	243	382	415	231	97	108	1.873
Friuli Venezia Giulia	68	121	93	139	102	38	10	15	586
Lazio	317	389	489	825	1.080	506	180	125	3.911
Liguria	98	118	130	272	285	87	23	11	1.024
Lombardia	420	517	576	1.064	1.435	738	272	248	5.270
Marche	50	57	89	150	187	84	55	64	736
Molise	2	6	31	91	154	85	18	7	394
Piemonte	303	392	380	694	811	367	164	127	3.238
Puglia	107	241	267	606	757	305	56	29	2.368
Sardegna	70	120	254	453	438	176	88	76	1.675
Sicilia	173	288	498	918	1.444	598	153	75	4.147
Toscana	161	233	228	487	678	516	222	134	2.659
Trentino Alto Adige	39	64	58	75	40	4	0	0	280
Umbria	26	62	108	236	377	211	118	99	1.237
Valle d'Aosta	39	42	39	52	39	10	4	3	228
Veneto	164	241	270	505	542	230	102	84	2.138
Totale detenuti italiani + stranieri	2.459	3.560	4.380	8.532	11.105	5.149	1.890	1.581	38.656

⁵⁹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta⁶⁰.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	5	14	23	48	56	23	2	0	171
Basilicata	1	1	4	15	18	5	0	0	44
Calabria	4	16	40	103	112	40	3	1	319
Campania	24	33	43	97	113	47	8	2	367
Emilia Romagna	105	157	148	180	150	61	5	5	811
Friuli Venezia Giulia	52	65	56	83	57	18	2	1	334
Lazio	188	203	211	276	251	109	26	6	1.270
Liguria	55	71	83	156	104	21	4	1	495
Lombardia	241	287	267	415	461	186	31	9	1.897
Marche	17	28	36	69	74	18	4	2	248
Molise	0	1	5	9	16	6	3	0	40
Piemonte	166	228	232	388	377	116	17	5	1.529
Puglia	21	22	44	131	99	37	4	0	358
Sardegna	4	63	172	275	209	37	11	1	772
Sicilia	40	58	133	215	316	94	14	9	879
Toscana	104	151	149	283	334	175	50	17	1.263
Trentino Alto Adige	19	46	37	54	23	1	0	0	180
Umbria	17	37	78	127	126	53	10	3	451
Valle d'Aosta	29	34	31	40	23	2	0	1	160
Veneto	95	148	182	301	292	95	21	10	1.144
Totale detenuti stranieri	1.187	1.663	1.974	3.265	3.211	1.144	215	73	12.732

⁶⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva⁶¹.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	164	199	215	268	216	79	17	109	1.267
Basilicata	73	61	64	67	49	15	2	12	343
Calabria	341	287	227	261	202	96	19	82	1.515
Campania	910	773	588	670	475	158	20	173	3.767
Emilia Romagna	575	367	257	270	195	83	18	108	1.873
Friuli Venezia Giulia	230	138	91	58	42	9	3	15	586
Lazio	1.134	762	574	610	470	188	48	125	3.911
Liguria	311	210	166	181	116	26	3	11	1.024
Lombardia	1.396	912	777	867	717	307	46	248	5.270
Marche	183	144	93	106	85	44	17	64	736
Molise	67	67	56	90	76	30	1	7	394
Piemonte	993	640	448	484	359	139	48	127	3.238
Puglia	585	546	377	415	307	100	9	29	2.368
Sardegna	452	377	268	217	183	87	15	76	1.675
Sicilia	1.018	833	710	718	603	156	34	75	4.147
Toscana	609	447	356	428	442	203	40	134	2.659
Trentino Alto Adige	119	79	45	31	6	0	0	0	280
Umbria	246	211	169	191	182	106	33	99	1.237
Valle d'Aosta	104	61	29	17	10	3	1	3	228
Veneto	596	444	324	314	265	93	18	84	2.138
Totale detenuti italiani + stranieri	10.106	7.558	5.834	6.263	5.000	1.922	392	1.581	38.656

⁶¹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva⁶².

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	41	61	27	18	18	5	1	0	171
Basilicata	14	12	7	9	1	1	0	0	44
Calabria	100	65	53	60	27	10	3	1	319
Campania	116	80	50	48	51	20	0	2	367
Emilia Romagna	342	208	104	87	50	15	0	5	811
Friuli Venezia Giulia	152	76	56	22	24	3	0	1	334
Lazio	536	271	162	140	116	31	8	6	1.270
Liguria	188	110	90	69	29	7	1	1	495
Lombardia	691	382	319	240	186	59	11	9	1.897
Marche	82	63	34	36	23	6	2	2	248
Molise	6	9	5	8	7	4	1	0	40
Piemonte	577	366	235	202	110	28	6	5	1.529
Puglia	112	86	64	42	37	16	1	0	358
Sardegna	264	249	128	69	45	14	2	1	772
Sicilia	304	206	130	119	82	27	2	9	879
Toscana	395	262	171	187	151	70	10	17	1.263
Trentino Alto Adige	76	56	26	21	1	0	0	0	180
Umbria	145	100	65	65	53	16	4	3	451
Valle d'Aosta	76	50	21	10	2	0	0	1	160
Veneto	362	293	179	149	115	28	8	10	1.144
Totale detenuti stranieri	4.579	3.005	1.926	1.601	1.128	360	60	73	12.732

⁶² Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 15 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà⁶³.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	1.051	187	1.238
Basilicata	245	22	267
Calabria	1.810	116	1.926
Campania	7.243	665	7.908
Emilia Romagna	3.705	306	4.011
Friuli Venezia Giulia	934	78	1.012
Lazio	6.626	743	7.369
Liguria	2.054	205	2.259
Lombardia	9.816	842	10.658
Marche	1.081	96	1.177
Molise	166	/	166
Piemonte	4.683	379	5.062
Puglia	4.823	259	5.082
Sardegna	1.046	81	1.127
Sicilia	5.060	230	5.290
Toscana	3.425	280	3.705
Trentino Alto Adige	613	45	658
Umbria	886	86	972
Valle d'Aosta	65	/	65
Veneto	2.797	271	3.068
Totale nazionale	58.129	4.891	63.020

⁶³ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 16 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà⁶⁴.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	364	53	417
Basilicata	29	8	37
Calabria	259	21	280
Campania	1.114	119	1.233
Emilia Romagna	2.306	149	2.455
Friuli Venezia Giulia	483	34	517
Lazio	3.272	421	3.693
Liguria	1.271	122	1.393
Lombardia	5.756	521	6.277
Marche	565	51	616
Molise	22	/	22
Piemonte	2.429	200	2.629
Puglia	943	85	1.028
Sardegna	167	30	197
Sicilia	823	52	875
Toscana	2.169	162	2.331
Trentino Alto Adige	382	26	408
Umbria	599	46	645
Valle d'Aosta	24	/	24
Veneto	1.788	141	1.929
Totale nazionale	24.765	2.241	27.006

⁶⁴ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 17 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 – Periodo 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2012⁶⁵.

Regione di detenzione	detenuti usciti ex legge 199/2010			di cui stranieri		
	donne	uomini	totale	donne	uomini	totale
Abruzzo	24	348	372	3	55	58
Basilicata	6	50	56	1	5	6
Calabria	8	248	256	/	34	34
Campania	69	736	805	7	45	52
Emilia Romagna	32	240	272	13	116	129
Friuli Venezia Giulia	9	110	119	2	36	38
Lazio	28	821	849	13	238	251
Liguria	20	246	266	10	92	102
Lombardia	109	1.120	1.229	71	427	498
Marche	4	109	113	/	29	29
Molise	/	61	61	/	3	3
Piemonte	49	746	795	18	302	320
Puglia	27	636	663	5	43	48
Sardegna	22	413	435	10	101	111
Sicilia	27	1.006	1.033	7	110	117
Toscana	60	725	785	26	330	356
Trentino Alto Adige	13	100	113	5	31	36
Umbria	13	157	170	4	44	48
Valle d'Aosta	/	39	39	/	14	14
Veneto	64	510	574	21	221	242
Totale detenuti stranieri	584	8.421	9.005	216	2.276	2.492

⁶⁵ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 18 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato⁶⁶.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	133	6.391	6.524
Legge droga	1.119	25.041	26.160
Legge armi	128	10.297	10.425
Ordine pubblico	114	3.022	3.136
Contro il patrimonio	1.214	33.369	34.583
Prostituzione	127	872	999
Contro la pubblica Amministrazione	166	8.141	8.307
Incolunità pubblica	24	1.631	1.655
Fede pubblica	173	4.479	4.652
Moralità pubblica	4	195	199
Contro la famiglia	63	1.790	1.853
Contro la persona	810	23.280	24.090
Contro la personalità dello Stato	15	125	140
Contro l'amministrazione della giustizia	315	6.383	6.698
Economia pubblica	11	611	622
Contravvenzioni	86	4.191	4.277
Legge stranieri	82	1.867	1.949
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	43	1.068	1.111
Altri reati	64	3.153	3.217

⁶⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 19 – Detenuti stranieri per tipologia di reato⁶⁷.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	8	57	65
Legge droga	451	10.659	11.110
Legge armi	14	923	937
Ordine pubblico	72	813	885
Contro il patrimonio	440	9.299	9.739
Prostituzione	115	677	792
Contro la pubblica Amministrazione	41	3.210	3.251
Incolunità pubblica	2	207	209
Fede pubblica	71	1.789	1.860
Moralità pubblica	1	64	65
Contro la famiglia	23	449	472
Contro la persona	301	7.278	7.579
Contro la personalità dello Stato	1	30	31
Contro l'amministrazione della giustizia	89	949	1.038
Economia pubblica	1	15	16
Contravvenzioni	17	655	672
Legge stranieri	74	1.751	1.825
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	14	99	113
Altri reati	6	219	225

⁶⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 20 – Misure alternative alla detenzione⁶⁸.

Tipologia	N°
Affidamento in prova	
Condannati dallo stato di libertà	4.398
Condannati dallo stato di detenzione ⁶⁹	2.405
Condannati tossicodipendenti/alcooldipendenti dallo stato di libertà	966
Condannati tossicodipendenti/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ⁷⁰	1.811
Condannati tossicodipendenti/alcooldipendenti in misura provvisoria	373
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ⁷¹	36
Totale	9.989
Semilibertà	
Condannati dallo stato di libertà	65
Condannati dallo stato di detenzione ⁷²	793
Totale	858
Detenzione domiciliare	
Condannati dallo stato di libertà	2.727
Condannati dallo stato di detenzione ⁷³	4.427
Condannati in misura provvisoria	1.923
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	12
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ⁷⁴	30
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	6
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ⁷⁵	14
Totale	9.139

⁶⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione generale dell'esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative.

⁶⁹ “Condannati dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

⁷⁰ *Idem.*

⁷¹ *Idem.*

⁷² *Idem.*

⁷³ *Idem.*

⁷⁴ *Idem.*

⁷⁵ *Idem.*

ALLEGATO 21 – Detenuti domiciliari ex legge 199/2010 in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna⁷⁶.

Periodo: 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2012	
Tipologia	N°
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione ⁷⁷	8.914
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà	2.532

⁷⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione generale dell'esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative.

⁷⁷ Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi accedono dagli arresti domiciliari, considerato dal 16 dicembre 2010, giorno dell'entrata in vigore della stessa.

ALLEGATO 22 – Percorso della legalità: tempi e spazi di legalità – A.S. 2012-2013⁷⁸.

Progetto organizzato e realizzato dalla Presidenza della Regione e dall'Assessorato Istruzione e Cultura in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale, Comune di Aosta e S.A.P.

Dato l'ottimo riscontro conseguito lo scorso anno, anche per l'anno scolastico 2012-2013 sono state riproposte diverse visite didattiche presso la Casa circondariale di Brissogne.

Attraverso le testimonianze di alcuni detenuti, saranno affrontati temi quali l'abuso di sostanze alcoliche e di droghe, la microcriminalità e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'esperienza degli anni precedenti ci ha insegnato a strutturare un percorso personalizzato, tale cioè da raccogliere sempre più le esigenze e l'interesse che studenti e insegnanti ci rinnovano.

Pertanto, sono state previste n. 6 visite presso la Casa circondariale di Brissogne (e più precisamente il 29.11.012, il 24.01.2013, il 28.02.2013, il 14.03.2013, il 18.04.2013, il 09.05.2013) con la partecipazione delle seguenti Istituzioni scolastiche:

- I.T.P.R. “Corrado Gex” di Aosta: n. 8 classi – 137 studenti,
- Liceo “Binel Viglino” – Pont-Saint-Martin (sede di Saint-Vincent): n. 2 classi – 26 studenti,
- Liceo linguistico di Courmayeur: n. 2 classi – 28 studenti,
- Liceo classico artistico musicale: n. 1 classe – 13 studenti,
- Liceo scientifico e linguistico “Bérard” di Aosta: n. 7 classi – 143 studenti,
- ISITIP “Brambilla” di Verrès: n. 9 classi – 155 studenti,
- CTP (Centro territoriale permanente): classe unica con 13 studenti,

per un totale di 515 studenti.

Da quest'anno, le classi coinvolte potranno richiedere incontri di approfondimento con il referente S.A.P. e con il referente dell'Assessorato Istruzione e Cultura presso le strutture scolastiche al fine di condividere più nel dettaglio i vissuti all'interno della struttura.

Data la rilevanza di questo progetto, giunto alla sua sesta edizione, si è ritenuto opportuno, accogliere anche la richiesta di partecipazione degli studenti, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, frequentanti il C.T.P. – Centro territoriale permanente.

Aosta, 9 novembre 2012

Il Sovrintendente agli Studi
Patrizia Bongiovanni

⁷⁸ Trascrizione della nota del Sovrintendente agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta del 9 novembre 2012, distribuita in occasione della riunione dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato dell'11 dicembre 2012.

ALLEGATO 23 – Relazione relativa alle attività didattiche da attuare nella Casa circondariale di Brissogne⁷⁹.

Oggetto: relazione attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.

Si trasmette la relazione relativa alle attività didattiche da attuare nel periodo ottobre/dicembre 2012.

Relazione periodo ottobre-dicembre 2012

In base all'art. 3, c. 2 e c. 4 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e Regione Autonoma Valle d'Aosta del 17 settembre 2007, il CTP, per effetto delle esigenze espresse in sede di Commissione didattica dal Direttore e dall'Educatore in servizio nella Casa circondariale di Brissogne, grazie alla quarta risorsa aggiuntiva ottenuta in organico di fatto, ha organizzato anche per quest'anno scolastico degli *interventi modulari di alfabetizzazione linguistica* rivolti ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana.

I corsi sono stati suddivisi in due livelli di apprendimento per effetto del risultato dei test di ingresso svolti il 18 ottobre 2012.

Le lezioni sono iniziate il 23 ottobre u.s. in orario mattutino. I corsi, della durata settimanale di sei ore di lezione, sono tenuti dagli stessi insegnanti alfabetizzatori già incaricati negli anni precedenti. I partecipanti sono – di norma – venticinque. Verso la fine del mese di dicembre saranno effettuate le opportune valutazioni con gli educatori della Casa circondariale al fine di predisporre la prosecuzione del percorso sino a tutto gennaio 2013 ed inserire eventuali detenuti in lista di attesa in sostituzione di abbandoni dovuti a trasferimenti o a fine pena.

Sulla base dei nuovi ingressi e delle esigenze dei corsisti saranno pianificate successive attività sino alla fine dell'anno scolastico.

Recupero del titolo di licenza media

Non è stato avviato il corso per il recupero della licenza media a causa di assenze di richieste.

I detenuti sono in prevalenza stranieri e non dispongono dei requisiti di conoscenza della lingua italiana, essi sono pertanto interessati all'alfabetizzazione.

Alfabetizzazione informatica

Tra il prossimo mese di dicembre 2012 e quello di gennaio 2013 saranno attivati due corsi d'informatica rivolti ai detenuti comuni.

Si prevede di erogare complessivamente 30 ore di lezione durante l'anno scolastico; nello specifico saranno offerte tre ore settimanali di lezione per un totale di 15 ore di corso.

Ogni corso ospiterà una decina di detenuti che utilizzeranno la strumentazione di proprietà del CTP che in passato si è dotato di un'attrezzatura portatile di base acquistata con fondi regionali.

Non si registrano al momento particolari difficoltà nello svolgimento dell'attività.

Aosta, 16 novembre 2012

Il Sovrintendente agli Studi
Patrizia Bongiovanni

⁷⁹ Trascrizione della nota del Sovrintendente agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 novembre 2012, distribuita in occasione della riunione dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato dell'11 dicembre 2012.

ALLEGATO 24 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta⁸⁰.

Iniziative promosse dalle strutture Politiche della Formazione e dell'Occupazione e Politiche per l'Impiego presso la Casa circondariale di Aosta

Novembre 2012

Iniziative formative co-finanziate dal F.S.E.

- Il *Consorzio Progetto formazione* è impegnato nella realizzazione dell'iniziativa "Formazione a cinque stelle: percorsi per aiuto-cuoco e manutentore di albergo" (10/030g001000ADL). Trattasi di un'iniziativa suddivisa in due edizioni corsuali di cui la seconda, denominata "Ci penso Io" è stata avviata nel mese di settembre (fase di selezione), mentre l'attività di aula è iniziata ad ottobre.

Il corso è della durata di 400 ore ed è rivolto ad 8 detenuti.

Dopo la prima giornata un allievo è stato ritirato poiché ha avuto la possibilità di uscire in articolo 21 (grazie ad una promessa di assunzione). Abbiamo quindi proceduto alla sostituzione, per cui attualmente il gruppo è nuovamente di 8 allievi. Il gruppo è molto eterogeneo per provenienza geografica (un solo allievo è cittadino italiano), ma fino ad adesso questa eterogeneità non si è rivelata un ostacolo. Tutti e 4 i laboratori previsti sono stati avviati: manutenzione elettrica, manutenzione idraulica, manutenzioni ordinarie e manutenzione del verde.

Per quanto riguarda quest'ultima attività ci preme sottolineare come sia stata svolta nel mese di ottobre e poi sospesa per essere ripresa a marzo (periodo più consona). La decisione di far partire in contemporanea più laboratori è strettamente legata alla volontà di interconnettere le attività proposte riparazione idraulica di un bagno (laboratorio manutenzione idraulica), struccatura ed imbiancatura dello stesso spazio (laboratorio manutenzione ordinaria). Secondo la programmazione il corso dovrebbe chiudersi nel mese di marzo.

- *EnAIP VdA* a fine luglio 2012 ha concluso il "Corso di formazione per addetto alle aree verdi e alle manutenzioni 2" (codice 10/033G0010003ADL).

Il corso, della durata di 400 ore, ha previsto una formazione teorica e pratica comprensiva di nr. 135 ore di tirocinio in aziende esterne al carcere e in cooperative sociali. Hanno concluso sei degli otto partecipanti iniziali; i due partecipanti che non hanno concluso il percorso hanno lasciato l'Istituto prima della fine.

Tre persone fra i sei che hanno terminato il percorso sono state inserite nei Lavori di Utilità sociale gestiti dalle cooperative sociali *Mont Fallère* e *Tandem*. Un partecipante dei sei che ha concluso il percorso è stato assunto a tempo determinato dalla cooperativa sociale *Les Relieurs* che lo ha conosciuto nel periodo di tirocinio. Un partecipante è rientrato nel Paese di origine al termine del corso. Un partecipante è stato assunto dall'Istituto ai sensi dell'art. 21 per i lavori di pulizia e di sistemazione delle aiuole interne.

⁸⁰ Trascrizione dell'allegato a nota del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, distribuito in occasione della riunione dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato dell'11 dicembre 2012.

- Progetto “*Fare, creare, imparare*” (codice 10/033G004001ADL), gestito da *EnaIP VdA* in collaborazione con l’*Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus*. Si tratta di un’iniziativa a carattere artistico-espressivo che prevede l’attivazione di laboratori. Al momento si sono realizzati e conclusi, oltre ai laboratori di scultura, murali ed apicoltura 1, i seguenti laboratori:
 - *Laboratorio di apicoltura 2.*

Ha preso avvio ad aprile 2012 e si è concluso a giugno 2012. Ha coinvolto 10 detenuti. La produzione di miele non è aumentata rispetto all’anno scorso, come è avvenuto per molti apicoltori valdostani. Si sono prodotti 120 kg di miele millefiori. Anche nel 2012 *EnaIP VdA* e *A.V.V.C.* hanno partecipato alla fiera dei mieli di Châtillon.
 - *Laboratorio di orticoltura.*

Per sfruttare lo spazio esistente della serra e permettere ai detenuti di svolgere dei laboratori all’aria aperta si è svolto un laboratorio di floricoltura e di orticoltura con un docente e tecnici della *cooperativa sociale Mont Fallère*. Il laboratorio ha coinvolto 10 detenuti e ha avuto una durata di 120 ore. Si è svolto da maggio a novembre. Le attività svolte sono state: preparazione del terreno, semina, cura degli ortaggi e dei fiori. Si sono prodotti: zucchine, insalate, erbe aromatiche, pomodori di diverso tipo, peperoni, carote, cavolfiori, angurie, fragole, melanzane, sedano rapa.

Le verdure non sono state lasciate in Istituto ma sono state messe in circolo sul territorio valdostano per creare un’occasione di sensibilizzazione verso la realtà del carcere.
 - *Laboratorio di canto corale.*

Per rispondere alle richieste dei detenuti di attivare un’attività legata al canto e alla musica, è stato attivato un laboratorio di canto corale con una direttrice di coro esperta. Il laboratorio ha coinvolto 14 persone e si è svolto nella primavera 2012.
 - *Laboratorio di scultura.*

Ha coinvolto 8 detenuti e viene realizzato nel rispetto delle regole previste per gli espositori della fiera di S. Orso.

L’*A.V.V.C.* ha dato la disponibilità ad esporre le sculture alla foire d’Été e alla fiera di S. Orso. Il laboratorio ha avuto una durata di 100 ore e si è svolto fra maggio e novembre 2012.
 - *Laboratorio di disegno.*

È stato attivato un laboratorio di disegno gestito da una docente dell’Istituto d’arte di Aosta che ha già lavorato in corsi di questo tipo con adulti in carcere. Si è lavorato sul disegno a mano libera e sulle tecniche più semplici di pittura. I prodotti realizzati nell’ambito del laboratorio sono stati utilizzati come copertine delle pubblicazioni realizzate nell’ambito del progetto dell’*A.V.V.C.* “*Ne vale la pena*” finanziato dal *C.S.V.* di Aosta. Si è cercato quindi di mettere in contatto il progetto finanziato dal *F.S.E.* con quello finanziato dal *C.S.V.* per permettere una maggiore visibilità dei prodotti realizzati dai detenuti della C.C.
- Progetto “*Stages*” (codice 10/033G003002ADL).

Il progetto ha l’obiettivo di favorire il graduale avvicinamento dei detenuti a contesti di lavoro ordinari attraverso un periodo formativo in *stage*. Lo *stage* non ha il vincolo dell’assunzione al termine del percorso.

Il progetto prevede l'attuazione di 16 percorsi di *stage* della durata di 300 ore ciascuno.

Al momento sono stati inseriti nel progetto 15 partecipanti, 13 detenuti e 2 persone in esecuzione penale esterna. A breve sarà avviato l'ultimo tirocinio. Sono stati attivati due tirocini nel settore della ristorazione, uno nel settore della falegnameria, quattro nel settore dell'edilizia, uno nel settore della salatura delle fontine, uno nel settore socio-sanitario, due nel settore dell'orticoltura, quattro nella lavanderia interna dell'Istituto gestita dal *consorzio Trait d'Union*. Solo alcuni tirocinanti sono stati inseriti in *stage* in cooperative sociali; la maggior parte degli *stages* si è svolta in aziende ordinarie del territorio valdostano. Quattro dei partecipanti al progetto sono stati assunti dalle cooperative sociali presso le quali hanno svolto lo *stage*: tre sono stati assunti dal *Consorzio Trait d'Union* che gestisce la lavanderia interna all'Istituto e uno dalla *Cooperativa Les Relieurs*.

- Progetto “*Brutti e buoni*” prevede:
 1. Sostegno delle attività necessarie alla realizzazione del laboratorio di panetteria e all'avvio dell'attività produttiva.
 2. Formazione di 10 detenuti finalizzata allo sviluppo delle competenze necessarie alla gestione dell'attività di panificazione.

Si sono svolte le seguenti attività previste al primo punto ed in particolare:

- è stato realizzato il progetto tecnico definitivo per l'adeguamento dei locali che verranno utilizzati per il laboratorio di panificazione;
 - sono state individuate le possibili fonti di finanziamento necessarie alla ristrutturazione dei locali e all'acquisto delle attrezzature;
 - è stato realizzato e presentato, in collaborazione con la Direzione della Casa circondariale, il progetto a “*Cassa delle Ammende*” per la richiesta di finanziamento dei lavori di adeguamento dei locali. La R.A.V.A. ha dato il proprio partenariato, sappiamo da pochi giorni che il progetto è stato approvato e quindi, per la prima volta, la C.C. di Brissogne beneficerà di un finanziamento proveniente da Cassa Ammende;
 - sono stati approfonditi gli aspetti del piano fattibilità economica e *business-plan* riguardanti: analisi dei costi e dei volumi di produzione, analisi opportunità del mercato, differenziazione e posizionamento del prodotto.
- *Attività di lavorazione interna: lavanderia.*

Stanno proseguendo regolarmente le attività lavorative presso la lavanderia gestita dal *Consorzio delle Cooperative sociali Trait d'Union*. Ad oggi i dati occupazionali vedono:

- 1 figura gestionale occupata per 5 ore a settimana;
- 1 responsabile delle attività occupato a tempo pieno;
- 4 detenuti lavoranti: occupati a part time;
- La lavanderia ospita poi 2 detenuti in *stage* a tempo parziale.

Da un punto di vista economico, l'attività sta avvicinandosi al “pareggio” per il quale sarebbe necessario un fatturato tra gli 11.000 ed i 12.000 euro ed oggi si aggira sui 9.000 euro.

Da segnalare la buona collaborazione avviata con la Lavanderia Industriale di Pollein che sta passando alcune commesse di lavoro, oltre ad aver dato la disponibilità all'assunzione di lavoratori detenuti.

Novità da segnalare è poi data dal fatto che il *Consorzio* intende affidare ad una cooperativa sociale (*Cooperativa sociale Mont Fallère*) la gestione dell'attività di lavanderia con un nuovo impulso verso la gestione dell'attività esterna al carcere sempre nel settore della lavanderia. La *Cooperativa Mont Fallère* intenderebbe aprire una lavanderia esterna al carcere ed utilizzare, per la prima volta in Valle, il "salario di ingresso" aprendo così un nuovo bacino di impiego per personale svantaggiato.

- *Alcune criticità:*
 - Attenzione: va segnalato che al momento non siamo in condizione di garantire iniziative formative per l'anno 2013. Non disponiamo di risorse e neppure di una programmazione sul F.S.E. che garantisca l'attività formativa in carcere;
 - Una delle Cooperative sociali coinvolta nella realizzazione dei Lavori di Utilità sociale ha evidenziato che non di rado, al mattino, il detenuto assunto veniva autorizzato ad uscire dal carcere con ritardo. Ciò comportava numerosi disagi in considerazione del fatto che il caposquadra era obbligato ad attendere il suo arrivo per potersi spostare con l'intera squadra.

ALLEGATO 25 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta* in occasione dell'insediamento – Aosta, 1 febbraio 2012;
- Intervista di *Radio Proposta in Blu* in occasione dell'insediamento – Aosta, 9 febbraio 2012;
- Intervista di *Aujourd'hui Vallée* in occasione dell'insediamento – Aosta, 9 febbraio 2012;
- Intervista per la trasmissione *Primo Piano* del Consiglio della Valle in occasione dell'insediamento, andata in onda nella settimana del 5 marzo 2012 – Aosta, 23 febbraio 2012;
- Intervista di *12 Vda.eu* per la trasmissione *Senza filtro* in occasione dell'insediamento – Aosta, 23 febbraio 2012;
- Intervista di *Radio Valle d'Aosta 101* in occasione dell'insediamento – Aosta, 27 febbraio 2012;
- Videocomunicato pubblicato sul sito del Consiglio della Valle a decorrere dal 1 marzo 2012 e successivamente andato in onda sull'emittente radiofonica Aosta Sera – Aosta, 29 febbraio 2012;
- Intervista di *La Vallée Notizie* pubblicata in data 17 marzo 2012 – Aosta, 14 marzo 2012;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta* sul bilancio dei primi mesi di attività, andata in onda sul TG3 – RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta – Aosta, 5 luglio 2012;
- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2012/2013* – Aosta, 21 agosto 2012;
- Intervista di *Radio Valle d'Aosta 101* sull'attività svolta dal Difensore civico anche in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Aosta, 22 ottobre 2012;
- Intervista di *Bobine.Tv – Web Tv* sull'attività svolta dal Difensore civico anche in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Aosta, 22 ottobre 2012;

- Intervista di *Radio Proposta in Blu* sull'attività svolta dal Difensore civico anche in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Aosta, 31 ottobre 2012.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Passaggio delle consegne tra il Garante uscente e il neo Garante – Aosta, 31 gennaio 2012;
- Insediamento del neo Garante – Aosta, 1 febbraio 2012;
- Incontro con il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Regione e il Direttore della Casa circondariale di Brissogne – Aosta, 6 febbraio 2012;
- Partecipazione al convegno nazionale *Le città e l'istituzione penitenziaria*, organizzato da Legautonomie e dal Forum per il diritto alla salute in carcere, promosso sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Comune di Firenze, della Provincia di Firenze e della Regione Toscana – Firenze, 2 aprile 2012;
- Visita con una delegazione del Consiglio regionale alla Casa circondariale di Brissogne – Brissogne, 13 agosto 2012;
- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno *Ne vale la pena, un progetto culturale per il carcere*, organizzato dall'Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus – Aosta, 28 novembre 2012;
- Stipula del protocollo d'intesa tra l'Ufficio del Difensore civico e il Direttore della Casa circondariale di Brissogne – Aosta, 14 dicembre 2012;
- Partecipazione alla riunione della Conferenza nazionale dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti:
 - Roma, 21 novembre 2012;
- Partecipazione alla riunione del Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti:
 - Firenze, 5 dicembre 2012.

C – Altre attività.

- Partecipazione alle seguenti riunioni dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle

d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato:

- Aosta, 19 giugno 2012;
- Aosta, 11 dicembre 2012.

ALLEGATO 26 – Casa circondariale di Brissogne.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine alle condizioni di detenzione di un ristretto
2	Casa circondariale di Brissogne	Vestiario	Organizzazione	Diniego consegna al coniuge di indumenti invernali
3 ⁸¹	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine al malfunzionamento del carrello utilizzato per i pasti
4 ⁸²	Casa circondariale di Brissogne	Igiene Condizioni dell'Istituto	Organizzazione Diritto alla salute	Criticità in ordine all'insufficienza di materiale per l'igiene personale e delle celle, ai materassi usati e scomodi nonché all'inesistenza di panchine nell'area esterna
5 ⁸³	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine al comportamento irrispettoso degli agenti di custodia
6 ⁸⁴	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine al comportamento di un sanitario che non prescrive gli esami richiesti
7 ⁸⁵	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine al rispetto dell'orario di chiusura dei blindi
8 ⁸⁶	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunti ritardi in ordine alla predisposizione di una relazione di sintesi
9 ⁸⁷	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Mancata evasione in ordine alla richiesta di trasferimento in una cella singola
10 ⁸⁸	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità connesse all'unica attività assegnata
12	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine alla fruizione di canali televisivi
13	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine al riscaldamento durante il periodo autunnale
14	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla quantità e alla qualità del cibo assegnato a cena

⁸¹ Pratica non ancora conclusa.

⁸² *Idem.*

⁸³ *Idem.*

⁸⁴ *Idem.*

⁸⁵ *Idem.*

⁸⁶ *Idem.*

⁸⁷ *Idem.*

⁸⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
15	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine alle condizioni di de- tenzione di ristretti
16 ⁸⁹	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Chiarimenti in ordine agli adempimenti procedimentali ai fini della richiesta di un colloquio con il proprio figlio minore

⁸⁹ Pratica non ancora conclusa.

ALLEGATO 27 – Amministrazioni fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
11	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Pubblicata sul sito Internet in data 11 aprile 2013